

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 446/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, stabilisce che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) presenti entro il 2 gennaio 2012 progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'approvazione della Commissione riguardo al contenuto e al formato dei dati di rating che le agenzie di rating del credito devono comunicare periodicamente all'AESFEM, allo scopo di consentire all'AESFEM di svolgere il suo compito di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (2) È opportuno che i dati di rating consentano all'AESFEM di controllare con efficacia il comportamento e le attività delle agenzie di rating del credito, in modo da poter reagire prontamente in caso di violazioni effettive o potenziali degli obblighi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per questo motivo, occorre che di norma i dati di rating siano comunicati all'AESFEM mensilmente. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, è necessario che le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo possano presentare i dati di rating ogni due mesi anziché ogni mese. Occorre che l'AESFEM possa però richiedere a tali agenzie di rating del credito di fornire mensilmente i loro dati in funzione del numero e del tipo di rating, considerando anche la complessità dell'analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l'ammissibilità dell'uso dei rating per fini come quelli previsti dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (3) È necessario che i dati da comunicare siano forniti in un formato standard per consentire all'AESFEM di riceverli ed elaborarli automaticamente nei suoi sistemi interni. Tenuto conto dei progressi tecnici che possono verificarsi nel corso del tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche di comunicazione riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall'AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.
- (4) Al fine di garantire una comunicazione corretta e completa dei dati di rating, e tenere conto degli ulteriori sviluppi dei mercati finanziari, è importante consentire alle agenzie di rating del credito di istituire sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'AESFEM. Per questa ragione il regolamento entra in vigore solo sei mesi dopo la sua pubblicazione. Nel frattempo, occorre che le agenzie di rating del credito presentino i dati di rating periodici conformemente ai vigenti orientamenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).
- (5) Occorre che le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo possano comunicare i dati di rating separatamente all'AESFEM, o incaricare una delle altre agenzie del gruppo di presentare i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione.
- (6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.